



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA

Regolamento del servizio di fotocoproduzione

Le modalità di riproduzione dei beni archivistici sono regolamentate dall'art. 108 del D. Lgs. 42/2004 e dalle circolari 33 e 39 del 2017 della Direzione Generale Archivi. In particolare:

- ▶ le riproduzioni devono essere eseguite con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose (flash e scanner), né l'uso di stativi o treppiedi;
- ▶ è assolutamente vietato poggiare sul pavimento i documenti da riprodurre, utilizzare sedie o scale per l'esecuzione delle riproduzioni, forzare o schiacciare la legatura eventualmente presente;
- ▶ a tutela del diritto d'autore, non è consentita la riproduzione degli inventari che non risultino pubblicati;
- ▶ non è consentita la libera riproduzione dei documenti di particolare rarità e/o fragilità o corruzione del supporto, che necessitano di speciali accorgimenti per garantirne la sicurezza, né dei documenti già riprodotti digitalmente ed esclusi dalla consultazione ordinaria, per ragioni di conservazione e di sicurezza. In tale caso, si provvede al rilascio all'utente della riproduzione disponibile, previo pagamento del rimborso spese stabilito dal Tariffario.

Resta soggetta ad apposita autorizzazione, in base all'art. 88, comma 5, del R.D. 1163/1911, la riproduzione integrale di fondi archivistici, serie archivistiche complete o parti sostanziali di esse.

Fotocoproduzione con mezzi propri

Gli utenti della sala di studio possono riprodurre gratuitamente, con mezzi propri, i documenti in consultazione, previa compilazione dell'apposito modulo a disposizione in sala di studio e sul sito con i propri dati e con gli estremi identificativi dei pezzi riprodotti in giornata.

Fotocoproduzione presso il laboratorio dell'Archivio di Stato

Per richiedere le riproduzioni del materiale archivistico in consultazione, occorre compilare l'apposito modulo e provvedere al pagamento anticipato dei relativi importi a titolo di rimborso spese, come stabilito in base al tariffario ministeriale in vigore.

Per la riproduzione dei documenti l'utente dovrà:

- ▶ preparare preventivamente il materiale, evidenziando i documenti all'interno della singola unità archivistica mediante strisce di carta (a disposizione in sala di studio, al tavolo della distribuzione), da annotarsi esclusivamente a matita;
- ▶ consegnare al tecnico il materiale da riprodurre, compilare l'apposito modulo di richiesta e provvedere al pagamento anticipato delle spese di fotocoproduzione;

- ▶ segnalare al funzionario di sala la documentazione che viene passata al laboratorio di fotoreproduzione.

Si precisa che, una volta eseguita la riproduzione, il materiale sarà direttamente ricollocato al suo posto nei depositi d'archivio.

Il rimborso spese è sempre dovuto, anche nel caso di riproduzione di documenti non consultabili in originale, ma ripresi da banche dati create dall'Amministrazione.

Il tecnico del laboratorio di fotoreproduzione è a disposizione del pubblico nei seguenti orari:

lunedì	10.00 – 12.30
martedì	10.00 – 12.30
mercoledì	10.00 – 12.30
giovedì	10.00 – 12.30
venerdì	10.00 – 12.30

Le riproduzioni saranno eseguite nel minor tempo possibile, compatibilmente con i carichi di lavoro del laboratorio e comunque entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Le fotocopie delle fotoreproduzioni delle mappe del Catasto Gregoriano e Boncompagni rientrano anch'esse nella programmazione ordinaria del laboratorio e possono non essere consegnate al momento.

Per ulteriori chiarimenti e informazioni, anche relative alla pubblicazioni delle immagini e al rilascio di copie autenticate si rimanda al sito www.archiviodistatobologna.it